

Giovanni Battista
NARDECCHIA

Compendio di

DIRITTO della
CRISI D'IMPRESA,
dell'**INSOLVENZA**
e del **FALLIMENTO**

VI EDIZIONE **2026**


Neldiritto
Editore



Il concordato semplificato

Lo **scrutinio del tribunale** sulla proposta di concordato semplificato non si arresta al mero controllo formale della documentazione di parte e del parere dell'esperto, estendendosi alla verifica della esaustività e della attendibilità della relazione finale, da considerarsi strutturata in modo veridico sui fatti accertati (buona fede e correttezza dell'istante nelle trattative) e prospetticamente ragionevole sul piano futuro del debitore (Cass., 9 gennaio **2026**, n. 503). Nella procedura di concordato semplificato, al Tribunale è consentito esperire il giudizio di ammissibilità della proposta contenente il piano di liquidazione del debitore, in via anticipata, rispetto al procedimento di omologazione della proposta previsto dall'art. 25 sexies, quinto comma, CCII, e, dunque, decidere sulla ricevibilità o meno della proposta concordataria e perseguibilità della relativa procedura già nella fase di scrutinio della "ritualità" della proposta, prevista dal terzo comma del sopra citato art. 25 sexies CCII (Cass., 21 gennaio **2026**, n. 1353). *"Ai sensi dell'art. 25 sexies, 3 comma, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal Tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25 sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest'ultimo articolo e dall'art. 39, medesimo codice."* (Cass., 4 dicembre **2025**, n. 31641).

16. La composizione negoziata in caso di gruppi di imprese.

L'art. 25 CCII, con l'intento di favorire una gestione unitaria di composizione della crisi, prevede che più imprese che si trovino nelle condizioni di accedere alla composizione negoziata della crisi ed appartengano al **medesimo gruppo** ed abbiano tutte sede legale nel territorio dello Stato possano chiedere, con un'unica istanza, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente. A tal fine si definiscono le regole in tema di **competenza territoriale** per la presentazione dell'istanza (comma 2); di documentazione da inserire nella piattaforma telematica indicata nel precedente articolo 13 (comma 3); di misure protettive e cautelari (comma 4); di esercizio dell'attività da parte dell'esperto (comma 5); di partecipazione di imprese appartenenti al gruppo ancorché estranea e alla procedura di composizione negoziata (comma 6); di riunione procedurale in caso di presentazione di più istanze (comma 7); di gestione di finanziamenti in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza in questione in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo (comma 8); di stipulazione unitaria dei contratti previsti dall'articolo 23, comma 1 o di accedere separatamente o in via unitaria alle soluzioni indicate dal nominato articolo 23 (comma 9). La composizione negoziata di gruppo può vedere coinvolte anche **le imprese in bonis**.



La composizione negoziata di gruppo

In caso di richiesta di accesso alla composizione negoziata da parte di un gruppo di imprese secondo la previsione dell'art. 25 CCII, il Tribunale competente per territorio cui depositare il ricorso per la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18, comma 1, va individuato in quello nel quale ha sede l'impresa che esercita l'attività di direzione e coordinamento e non in quello della società richiedente anche se questa presenta la maggiore esposizione debitoria (Trib. Taranto, 28 febbraio 2025).

17. Le imprese minori.

Le disposizioni contenute nell'articolo 25-quater disciplinano il ricorso alla procedura di composizione negoziata da parte **delle imprese di minori dimensioni**. Con riferimento alla definizione di imprese minori va osservato, che la norma si riferisce alle imprese minori ma anche alle **imprese agricole di dimensioni ridotte**. Rimane il riferimento all'impresa **sotto-soglia** contenuto nel decreto-legge n. 118/2021, che non viene sostituito col riferimento all'impresa minore come definita all'articolo 2, lett. d). Ciò perché nella definizione generale della lettera d) l'impresa presa in considerazione è quella commerciale, mentre l'impresa agricola è menzionata alla lettera c). Nella composizione negoziata la scelta tra l'applicazione all'impresa agricola dell'articolo 23 o l'articolo 25-quater dipende dall'elemento dimensionale. Come chiarito dal primo comma la norma riguarda le imprese, commerciali ed agricole, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Le imprese agricole in possesso dei requisiti dimensionali per la sottoposizione a liquidazione giudiziale accedono alla composizione negoziata secondo la disciplina generale. Anche per le imprese sotto soglia, si prevede un meccanismo unico di accesso, sia pure più semplificato, che passa per le Camere di commercio competenti. I commi 3 e 4 dell'articolo 25-quater contengono una più razionale e completa previsione sugli esiti della composizione negoziata, distinguendo tra gli esiti negoziali e quelli giudiziali. Il comma 5 contiene un rinvio alle norme dettate per la composizione negoziata delle imprese di maggiori dimensioni. Con il **D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 c.d. Decreto correttivo** *ter* si è inserito il riferimento alle nuove disposizioni di cui all'accordo con i creditori pubblici previsto nell'articolo 23, comma 2-bis. Nel rinviare alla disciplina generale è stata mantenuta la clausola di compatibilità sia perché si tratta di strumento che evita interpretazioni rigide e poco efficienti in relazione all'applicazione delle norme richiamate sia perché, trattandosi di norma vigente, eliminare tale riferimento potrebbe creare nell'interprete e negli operatori rilevanti dubbi applicativi per il solo fatto della eliminazione della clausola nel nuovo testo.

Sempre con riferimento ai richiami operati alla disciplina generale della composizione negoziata, è stata prevista, nel comma 6, una specifica previsione sulla

sottoposto a due diverse procedure, una con riguardo ai debiti da consumatore ed un'altra per i debiti societari.

Ai sensi dell'art. 67 del CCII il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un **piano di ristrutturazione dei debiti** che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha **contenuto libero** e può prevedere il **soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma**.

2. La domanda è corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

L'art. 67 CCII chiarisce che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può prevedere non solo il **soddisfacimento parziale**, e dunque il pagamento di un importo ridotto rispetto al dovuto, ma anche differenziato dei crediti. Pagamento differenziato che in base ai principi generali dovrebbe comunque passare per la **suddivisione dei creditori in classi**. Ferma l'espressa previsione relativa ai crediti privilegiati, l'unico limite sembra quindi rappresentato dalla previsione di un soddisfacimento, anche diverso dal pagamento, di tutti i crediti; non pare al contrario ammissibile una soddisfazione dei soli "creditori", che non preveda quella dei crediti, come invece previsto dall'art. 84 del CCII in tema di concordato preventivo in continuità aziendale. Il comma 4 dell'art. 67 del CCII contiene una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei **creditori privilegiati** o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di liquidazione come attestato dall'OCC. Con il **D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 c.d. Decreto correttivo** *ter* è stato aggiunto un ultimo periodo al comma 4 reintroducendo la **moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati**, già prevista, per un anno dall'omologazione, nella legge n. 3 del 2012, con la previsione del termine massimo di due anni. A tutela delle ragioni dei creditori si stabilisce, altresì, la spettanza degli **interessi legali** durante il periodo di moratoria. Parimenti libero è il contenuto del piano, dato che l'unico limite è quello della indicazione specifica dei tempi e modalità per superare la crisi. Di particolare rilievo è la disposizione, attuativa di uno specifico principio di delega, che consente di prevedere, con il piano, anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da **contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio**, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno. Nella relazione illustrativa si evidenzia la rilevanza di tale disposizione, che mira alla liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori, con la possibilità conseguente di soddisfare i crediti derivanti

da tali operazioni nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti. Il comma 5 consente il rimborso, alle date pattuite, delle rate a scadere del **contratto di mutuo** garantito da ipoteca iscritta **sull'abitazione principale del debitore** se, alla data del deposito della domanda, questi ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto. La modifica è volta a favorire l'accesso del consumatore alle procedure di sovraindebitamento e chiarisce come in questo caso il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa destinata a costituire la sua abitazione principale sia sottratto alle regole del concorso. Norma che appare espressione di un'eccezione alla regola generale, di talché deve ritenersi non ammissibile la possibilità di escludere dalla procedura di ristrutturazione altri debiti, ulteriori e diversi rispetto a quello relativo al rimborso delle rate del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore.



La legittimazione dell'erede

L'accettazione dell'eredità con **beneficio d'inventario** preclude all'accettante la formulazione di un piano del consumatore ove con esso s'intenda ristrutturare il passivo del decuius (pur prospettandone la qualità di consumatore sovraindebitato) non essendo tale erede legittimato a proporre una domanda, ai sensi dell'art. 67 CCII, in luogo o in sostituzione del defunto. Difetta inoltre, ancora in capo al proponente, altresì il presupposto oggettivo del sovraindebitamento: proprio il beneficio d'inventario impedisce che la insostenibilità dei debiti del decuius possa divenire analogo stato di crisi o di insolvenza dell'erede (Cass., 18 novembre 2025, n. 30412).

I creditori privilegiati

In tema di sovraindebitamento, il **creditore privilegiato** a beneficio del quale, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, venga previsto un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, non cessa di essere creditore per la parte residua degradata in chirografo, sulla quale egli mantiene il diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari (Cass., 11 aprile 2025, n. 9549).



La meritevolezza nella procedura di ristrutturazione

Come osservato dalla dottrina, elemento centrale della procedura è il requisito della **meritevolezza**: può accedere alla ristrutturazione soltanto il consumatore che non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. È inoltre escluso chi abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la nuova domanda o per più di due volte complessivamente. (CAMPOBASSO)